

Effetto Covid, ai vertici locali due anni in più Confindustria

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 18, 2022

[articoli_18_05_2022_28](#)

Tirafili, giuntisti, tecnici: ne servono 10 mila per le reti intelligenti

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 18, 2022

[articoli_18_05_2022_29](#)

Famiglie, imprese e Pa: il decreto Aiuti finale arriva a 16,7 miliardi

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 18, 2022

[articoli_18_05_2022_31](#)

Formazione 4.0, aiuto più alto ma con obbligo di certificazione

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 18, 2022

[articoli_18_05_2022_34](#)

Cantieri, subito +20% dei prezzi ma restano fuori le multiutilities

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 18, 2022

[articoli_18_05_2022_36](#)

Patto scuola-imprese per orientare i giovani Riforma Its verso il sì

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 18, 2022

[articoli_18_05_2022_38](#)

Navigator fino al 31 ottobre nei centri per l'impiego

scritto da Annamaria Laurenzano | Maggio 18, 2022

[articoli_18_05_2022_40](#)

AMBIENTE | Webinar “Focus sostenibilità ambientale ed economia circolare: La misurazione della circolarità” – Disponibili le slides

scritto da Maria Rosaria Zappile | Maggio 18, 2022

Pubblichiamo le slides relative al webinar “Focus sostenibilità ambientale ed economia circolare: La misurazione della circolarità” dello scorso 28 aprile.

[Chimpex Industriale Case History_](#)

[Webinar Confindustria 2022_28_aprile – Gruppo Imperiali](#)

LAVORO | Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri»

scritto da Francesco Cotini | Maggio 18, 2022

Vi informiamo che è stata pubblicata sulla G.U. n.113 del 16/5/2022 l'Ordinanza 9 maggio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero del Lavoro.

Il provvedimento contiene le "Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri", in vigore dallo scorso 16 maggio e fino al **31 dicembre 2022**.

Le Linee guida, contengono misure di precauzione estese ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano all'interno dei cantieri.

Vengono di fatto definiti:

- informazioni sugli obblighi nel cantiere;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri;
- pulizia e igiene nel cantiere;
- gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi);
- gestione di una persona sintomatica in cantiere;
- sorveglianza sanitaria.

Si riporta in allegato il testo dell'Ordinanza.

All.to

[Ordinanza 9 maggio 2022](#)

TURISMO | “Tax credit 65% – Decreto interministeriale con disposizioni applicative”

scritto da Angela Amatore | Maggio 18, 2022

Vi informiamo che è stato pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il decreto interministeriale recante le disposizioni applicative per l'attribuzione del tax credit 65%.

Il credito d'imposta – reintrodotto dall'art. 79 del DL 104/2020 – sarà riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1 gennaio 2012, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, relative a:

1. interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, co. 1 lett. b) DPR 380/2001)
2. interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, co. 1 lett. c) DPR 380/2001);
3. interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, co. 1 lett. d) DPR 380/2001);
4. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
5. interventi di incremento dell'efficienza energetica;
6. interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, co. 1, lett. i) DPR 917/1986);
7. acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell'efficienza energetica e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo

periodo d'imposta successivo;

8. la realizzazione di piscine e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali (per i soli stabilimenti termali).

Relativamente agli interventi ammissibili al credito d'imposta, l'art. 4 del D.I. individua l'elenco delle spese eleggibili, ciascuna nella misura del 100%. In particolare:

1. a) relativamente a interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) DPR 380/2001 per:

- 1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
- 2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- 3) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
- 4) realizzazione di balconi e logge;
- 5) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
- 6) servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento di quelli esistenti;
- 7) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
- 8) sostituzione di serramenti interni con altri aventi

caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;

9) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

10) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi;

1. b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, per:

1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;

2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap;

4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;

- 5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
- 6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità;

1. c) relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, per:

- 1) interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal suddetto decreto;
- 2) installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), punto 5.6).

1. d) relativamente agli interventi inerenti all'adozione di misure antisismiche, per:

- 1) valutazione della classe di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- 2) progettazione degli interventi;
- 3) interventi di tipo locale;
- 4) interventi di miglioramento del comportamento sismico;

1. e) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, per:

- 1) acquisto o rifacimento di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, oppure sostituzione con altri aventi caratteristiche migliorative, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni a condizione che la classe di efficienza energetica degli elettrodomestici sia non inferiore alla A+ o, per forni elettrici, asciugatrici e lavatrici combinate-asciugabiancheria, non inferiore alla A;
- 2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
- 3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
- 4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinentziali;
- 5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere;

1. f) relativamente alla realizzazione di piscine termali, per:

- 1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei

percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;

2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l'esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;

1. g) relativamente all'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:

1) vasche per balneoterapia;

2) apparecchi per l'erogazione delle terapie inalatorie e dell'aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;

3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;

4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;

5) arredi per i camerini e postazioni di cura;

6) attrezzature per l'erogazione di trattamenti alla persona, in forma individuale o collettiva;

7) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature;

8) attrezzature e arredi per l'esterno quali sdraio, lettini e ombrelloni;

9) computer e software gestionali.

1. h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a g), comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesto

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura recettiva oggetto di intervento.

Si ricorda che il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 200 mila euro.

La domanda per il riconoscimento dell'agevolazione andrà presentata telematicamente secondo modalità definite con specifico avviso che sarà pubblicato sul sito del Ministero del turismo.